

20 luglio 2020 | Circolare n. 78

Conversione in Legge del Decreto Rilancio

Con la conversione in legge del D.L. 34/2020 (“Decreto Rilancio”), sono stati rivisitati gli artt. 119 e 121 sul superbonus per le **spese sostenute dal 1.07.2020 al 31.12.2021**, cui spetta la detrazione nella misura del 110% per gli interventi di riqualificazione energetica da ripartire in **5 quote annuali di pari importo**.

Le modifiche introdotte prevedono

- l'estensione della fruibilità della detrazione del 110% ad **associazioni e società sportive dilettantistiche**, iscritte nel Registro del CONI, di cui all'art. 5, c. 2, lett. c), D.Lgs. 242/1999, limitatamente però agli immobili destinati a spogliatoi, restando invariati gli altri destinatari (condominio, persone fisiche, IACP, cooperative di abitazione a proprietà divisa, Onlus, organizzazioni di volontariato e associazione di promozione sociale).
- l'estensione anche alle **secondo case**, per contro un nuovo comma esclude le unità immobiliari classate nelle categorie “A1”, “A8” e “A9”.
- la ridefinizione delle **soglie per gli interventi “trainanti”** (da 50.000 a 30.000, in luogo dell'unica e precedente soglia di 60.000 euro), tenendo presente che la detrazione può essere applicata anche a tutti gli altri interventi di efficientamento energetico di cui all'art. 14 D.L. 63/2013, convertito nella L. 90/2013, se eseguiti congiuntamente ad almeno uno degli interventi principali (cappotto, impianti di climatizzazione condominiali o eseguiti su unità indipendenti collocate in edifici plurifamiliari), di cui all'art. 119, c. 1, lett. a), b) o c), con l'ulteriore possibilità di accedere anche per l'installazione, sempre congiunta con almeno una delle principali, di impianti fotovoltaici o colonnine per la ricarica di veicoli elettrici.
- è stato inserito, sia per le parti a comune che per le unifamiliari, anche **l'allaccio a sistemi di teleriscaldamento efficiente**, ai sensi dell'art. 2, c. 2, lett. h), D.Lgs. 102/2014, ma solo per gli immobili collocati nei **Comuni montani** non soggetti a procedura di infrazione comunitaria (nn. 2014/2147 o 2015/2043).

L'**asseverazione dei lavori** è finalizzata sia alla detrazione del 110% (art. 119), sia alla cessione del bonus sia allo sconto in fattura (art. 121) e dovrà essere rilasciata dal tecnico sia al termine dei lavori sia per ogni singolo **stato di avanzamento**. È prevista, inoltre, l'applicazione della disciplina sull'**accertamento** con l'ulteriore indicazione che i fornitori e i soggetti cessionari rispondono soltanto per l'eventuale utilizzo del credito d'imposta **in modo irregolare o in misura maggiore** rispetto allo sconto praticato o al credito ricevuto.

Nel caso sia accertata la mancata “*sussistenza*” (e non più la mancata “*integrazione*”), anche parziale, dei requisiti che danno diritto alla detrazione d'imposta, l'Agenzia provvede al recupero dell'importo non spettante, con **aggravio di interessi e di sanzioni** di cui all'art. 13, D.Lgs. 471/1997, fermo restando, in presenza di concorso nella violazione, la responsabilità in solido del fornitore che ha applicato lo sconto e dei cessionari per il pagamento dell'importo gravato dei relativi interessi.

■ Brescia
Via Creta,78
25124 Brescia
Sede legale

■ Calcinato
Via Don Minzoni, 21
25011 Calcinato (BS)

■ Verolanuova
P.zza della Libertà, 13/b
25028 Verolanuova (BS)

■ Orzinuovi
Via Marconi, 27/a
25034 Orzinuovi (BS)

■ Manerbio
P.zza A.Moro,1
25025 Manerbio (BS)

■ Milano
■ Roma